

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1980-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)  
del Senato della Repubblica, nella seduta del 3 aprile 1975*

*modificato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,  
cooperazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 6 maggio 1975  
(V. Stampato n. 3674)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 maggio 1975*

**Aumento della misura degli assegni familiari**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

TABELLA A

Per ciascun figlio	L. 2.280 settimanali
Per il coniuge	L. 2.280 settimanali

TABELLE B E C

Per ciascun figlio	L. 9.880 mensili
Per il coniuge	L. 9.880 mensili.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a lire 95.000 annue.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977 ».

Art. 5.

*Identico.*